
REGOLAMENTO

GESTIONE ATTIVITÀ di VIGILANZA e CONTROLLO
PERSONE GIURIDICHE DI DIRITTO PRIVATO
ARTT. 23 e 25 C.C.

INDICE

Art. 1 – Ambito di applicazione

Art. 2 - Normativa di riferimento

Art. 3 - Commissione di Controllo

Art. 4 - Attività di vigilanza ordinaria

Art. 5 – Attività di vigilanza straordinaria

Art. 6 - Adozione di atti specifici

Art. 7 - Disposizioni finali

Art. 1

Ambito di applicazione

Alle ATS spettano i compiti in materia di vigilanza e controllo ex art. 23 e 25 del codice civile sulle persone giuridiche di diritto privato che operano in ambito socio sanitario e socio assistenziale. Il presente regolamento definisce le modalità per la gestione dell'attività di controllo e vigilanza sulle strutture che hanno sede nel territorio di competenza iscritte nel registro regionale delle persone giuridiche private ai sensi dell'art. 7 del D.P.R. 10 febbraio 2000 n. 361.

In particolare l'art. 25 c.c. assegna specifiche competenze all'autorità tutoria che si sostanziano in :

- attività di vigilanza e controllo amministrativo sull'adeguatezza dell'operato degli organi deputati all'amministrazione per statuto;
- rilevante potere di intervento sull'amministrazione con adozione di provvedimenti che incidano direttamente:
 - sugli atti: annullamento con provvedimento definitivo, sentiti gli amministratori, delle deliberazioni contrarie a norme imperative, all'atto di fondazione, all'ordine pubblico o al buon costume;
 - sull'assetto: scioglimento dell'amministrazione e nomina del commissario straordinario, qualora gli amministratori non agiscano in conformità dello statuto o dello scopo della fondazione o della legge, nomina o sostituzione degli amministratori o dei rappresentanti, quando le disposizioni contenute nell'atto della fondazione non possono attuarsi, autorizzazione all'avvio delle azioni di responsabilità contro gli amministratori.

Art. 2

Normativa di riferimento

- Codice Civile, Libro I, Titolo II, Capo II, art. 23 "Annullamento e sospensione delle deliberazioni" e art. 25 "Controllo sull'amministrazione delle fondazioni";
- Decreto Legislativo 31 marzo 1998, n. 112 che prevede il conferimento delle funzioni e compiti amministrativi dallo Stato alle Regioni ed agli Enti Locali;
- Legge Regionale 5 gennaio 2000, n. 1, articolo 4, comma 58, lett. d) che stabilisce per le ASL "L'adozione di provvedimenti conseguenti all'esercizio delle funzioni di controllo pubblico di cui agli artt. 23 e 25 del codice civile sulle persone giuridiche private";
- Decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 10 febbraio 2000 che disciplina il riconoscimento delle persone giuridiche di diritto privato e di approvazione delle modifiche dell'atto costitutivo e dello statuto;
- Regolamento Regionale n. 2 del 2 aprile 2001, "Istituzione del Registro delle persone giuridiche private ai sensi dell'art. 7 del D.P.R. n. 10 febbraio 2000, n. 361";

- Circolare regionale n. H1.2006.997321 del 20 giugno 2006 che declina le prime indicazioni operative in merito ai due livelli istituzionali di controllo (livello regionale – attualmente presso la Direzione Generale Presidenza; livello territoriale ATS/Provincia);
- Circolare regionale del 14 novembre 2011 riguardante: “Indicazioni in ordine all’applicazione del regolamento regionale di istituzione del registro delle persone giuridiche private e all’attività di vigilanza e controllo ex articoli 23 e 25 del codice civile”;
- Legge Regionale 11 agosto 2015, n. 23 “Evoluzione del sistema socio-sanitario lombardo: modifiche al Titolo I e al Titolo II della legge regionale 30 dicembre 2009, n. 33 (Testo Unico delle leggi regionali in materia di sanità)”, che istituisce le Agenzie di Tutela della Salute (ATS) a cui sono attribuiti una serie di compiti già esercitati dalle Aziende Sanitarie Locali (ASL), fra i quali l’attività di vigilanza e controllo sulle persone giuridiche di diritto privato ex artt. 23 e 25;
- Decreto Legislativo 117/2017 Codice del Terzo Settore, art. 90 “Controlli e poteri sulle fondazioni del Terzo Settore”.

Art. 3

Commissione di Controllo

1. Il Direttore Generale dell’ATS Insubria con propria Deliberazione costituisce la Commissione di Controllo alla quale sono assegnate le funzioni amministrative di vigilanza e controllo previste dagli artt. 23 e 25 c.c. sulle persone giuridiche di diritto privato di cui al Libro I, titolo II c.c. che operano in ambito socio-sanitario.
2. I componenti della Commissione di Controllo sono i seguenti:
 - n. 3 componenti con competenze giuridico/legali: il Direttore dell’UOC Affari Generali e Legali, il Titolare della Posizione Organizzativa Coordinamento Giuridico Amministrativo afferente l’UOC Affari Generali e Legali, l’Avvocato interno;
 - n. 1 componente con competenze economico/finanziarie: il Direttore dell’UOC Economico Finanziaria e Direttore del Dipartimento amministrativo di controllo e degli Affari Generali e Legali;
 - n. 4 componenti esperti in materia di vigilanza e controllo: Direttore dell’UOC Programmazione Integrata e Rapporti Interdipartimentali e Direttore del Dipartimento P.A.A.P.S.S. (Programmazione, Accreditamento, Acquisto delle prestazioni Sanitarie e Sociosanitarie), Direttore dell’UOC Accreditamento e Controllo, il Titolare di posizione organizzativa “ Referente Operativo delle attività dell’area accreditamento, vigilanza e controllo socio-sanitario”, il Titolare di posizione organizzativa “Programmazione e Monitoraggio Amministrativo delle funzioni di Accreditamento e Controllo delle Prestazioni Socio-Sanitarie”, entrambi afferenti l’UOC Accreditamento e Controllo.

Il Presidente è nominato dai componenti della Commissione.

3. La Commissione, in considerazione delle competenze necessarie allo svolgimento delle attività previste dalla normativa di cui all'articolo 2 del presente regolamento, potrà avvalersi del supporto delle Unità Organizzative dell'Agenzia, e, in caso di motivate esigenze, di altre figure professionali esterne dotate di specifiche competenze professionali.
4. La Commissione si intende validamente riunita con la presenza della maggioranza dei Commissari nominati. In caso di motivata urgenza, il Presidente può disporre la validità della seduta con la presenza di almeno n. 4 componenti.
Alle convocazioni provvede il Presidente, a mezzo posta elettronica. Di norma tale convocazione dovrà pervenire ai componenti, a mezzo e-mail aziendale, con almeno 3 giorni di preavviso, fatte salve motivate urgenze.
5. Le funzioni di segreteria sono garantite dal funzionario amministrativo dell'UOC Accreditamento e Controllo Sociosanitario componente della Commissione. Per ogni riunione della Commissione viene redatto un verbale, a cura del segretario, contenente una sintetica esposizione dei fatti. Nel verbale sono riportati:
 - i nomi dei componenti presenti e di altre persone ammesse alla riunione;
 - le determinazioni assunte dalla commissione.Il verbale è sottoscritto dal Presidente e dai componenti, tra cui il segretario verbalizzante. I verbali e la documentazione relativa all'attività della Commissione sono conservati presso l'UOC Accreditamento e Controllo Sociosanitario.
6. La Commissione è titolare della funzione di controllo e collegialmente:
 - definisce il Piano annuale dei controlli Aziendale per svolgere le funzioni di controllo e vigilanza sulla base delle direttive fornite da Regione Lombardia e dalla Direzione Strategica;
 - definisce i contenuti dell'attività di vigilanza ordinaria e straordinaria sulle persone giuridiche di diritto privato;
 - coordina la necessaria attività istruttoria al fine del raggiungimento degli obiettivi fissati per l'attività di vigilanza e controllo;
7. All'U.O.C. Accreditamento e Controllo Sociosanitario vengono affidati i seguenti compiti:
 - svolgere l'attività istruttoria al fine del raggiungimento degli obiettivi fissati per l'attività di vigilanza e controllo fissati dalla Commissione;
 - tenere i rapporti con le persone giuridiche controllate;
 - interagire con gli altri soggetti istituzionali coinvolti e con i funzionari regionali competenti.

Art. 4

Attività di vigilanza ordinaria

1. Nell'ambito dell'attività ordinaria di vigilanza e controllo che interessa le persone giuridiche di diritto privato, la Commissione verifica gli atti principali di gestione del patrimonio, gli

atti relativi alla costituzione ed al funzionamento degli organi coerentemente con le disposizioni statutarie e gli atti relativi alla gestione economico-finanziaria.

2. La Commissione, per il tramite dell'UOC Accreditamento e Controllo Sociosanitario, richiede agli enti oggetto di verifica, annualmente, la compilazione di un questionario con i dati relativi al proprio assetto istituzionale, organizzativo, alla propria attività e alle risultanze delle scritture contabili, corredato della seguente documentazione:
 - Bilancio dell'anno oggetto di rilevazione (Stato Patrimoniale e Conto Economico);
 - Nota integrativa al Bilancio;
 - Relazione dell'Organo di Revisione dei conti;
 - Statuto e/o Atto Costitutivo vigenti.

Per ogni anno, la Commissione conferma il contenuto del questionario di cui si richiede la compilazione.

3. La Commissione procede all'esame dei questionari di rilevazione e della documentazione allegata, adottando di norma modalità di analisi collegiale, avvalendosi delle competenze professionali dei componenti e di eventuali altri soggetti di cui all'art. 3, comma 3.

Sulla base dei risultati emersi dall'esame dei questionari, la Commissione stabilisce su quali enti attuare una vigilanza straordinaria di secondo livello.

La Commissione procede annualmente alla determinazione delle persone giuridiche oggetto di vigilanza e controllo dell'Autorità Tutoria ex art. 25 c.c., fatte salve eventuali ulteriori valutazioni in materia di pianificazione delle attività in fase di redazione del "Piano Annuale dei Controlli" dell'ATS Insubria per l'area dei servizi socio-sanitari in ottemperanza alle indicazioni regionali, fatti salvi i controlli operati a seguito di segnalazione.

4. Le Associazioni e Fondazioni campionate sono oggetto di controllo che è di norma e prioritariamente di tipo documentale, mediante acquisizione ed esame degli atti principali che caratterizzano la natura giuridica e l'attività dell'ente vigilato. Nel caso in cui sia necessario verificare in loco elementi non accertabili mediante il solo esame documentale, la Commissione può effettuare sopralluogo presso la sede dell'ente vigilato.
5. La Commissione può richiedere l'acquisizione di relazioni o certificazioni degli organi/organismi interni delle Associazioni e Fondazioni, deputati per legge o Statuto, al controllo degli atti di natura patrimoniale, economica ed organizzativa.
6. La Commissione provvede alla registrazione dell'esito della verifica dell'attività di controllo e di vigilanza, alla predisposizione di comunicazioni in caso di prescrizioni e/o suggerimenti da trasmettersi alla struttura interessata ed alla redazione dei verbali a seguito dell'attività di controllo e vigilanza svolta.

Art. 5

Attività di vigilanza straordinaria

1. La vigilanza straordinaria viene disposta dalla Commissione:

- a seguito di specifiche segnalazioni e/o notizie, ritenute attendibili e meritevoli di intervento di vigilanza straordinaria;
 - a seguito di criticità emerse dai dati raccolti in sede di vigilanza ordinaria, sulla base delle indicazioni stabilite dalla Commissione nel piano di lavoro annuale.
2. La vigilanza straordinaria prevede una verifica approfondita sull'assetto istituzionale, sull'attività e sullo stato patrimoniale della persona giuridica di diritto privato, di norma, attraverso l'analisi dei seguenti documenti:
- Bilancio d'esercizio
 - Relazioni degli organi/organismi interni di controllo e vigilanza
 - Relazione sull'attività svolta, con particolare riferimento al rispetto delle finalità statutarie.
3. Ad integrazione dell'analisi documentale, la Commissione può disporre sia sopralluoghi presso le sedi legali degli enti vigilati sia inviti a comparire o convocazioni di soggetti interessati presso la sede di ATS Insubria.

Art. 6

Adozione di atti specifici

1. Laddove, a seguito dei controlli effettuati, si debba procedere, di fronte a situazioni che configurino fattispecie per cui gli artt. 23 e 25 del c.c., previa specifica istruttoria da parte della Commissione, l'ATS, nella persona del suo Direttore Generale, può adottare, e comunicare nelle forme di legge al Legale Rappresentante della Persona Giuridica, nel rispetto delle disposizioni di cui alla L. 241/2990 s.m.i., specifici atti volti:
- a) alla nomina e/o sostituzione degli amministratori;
 - b) alla sospensione o annullamento, degli atti contrari all'atto di fondazione, a norme imperative, di ordine pubblico e buon costume;
 - c) alla nomina di un Commissario Straordinario.

Art. 7

Disposizioni finali

1. Le funzioni di vigilanza e controllo svolte dalla Commissione si integrano con quelle svolte dai Dipartimenti dell'ATS nell'ambito del piano dei controlli annualmente redatto dall'ATS.
2. I componenti della Commissione di Controllo, nello svolgimento delle proprie funzioni, dovranno tenere conto delle disposizioni previste in materia di tutela della riservatezza e delle disposizioni previste dal Codice di Comportamento dei dipendenti pubblici ex D.P.R. 16 aprile 2013, n. 62 e s.m.i., ed il Codice di Comportamento aziendale, e delle misure di prevenzione contenute nel Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e nel Programma Triennale per la Trasparenza e l'Integrità.

3. Il trattamento di tali dati sarà improntato ai principi di correttezza, liceità e trasparenza e nel rispetto delle norme di sicurezza, ai sensi di quanto previsto dal Regolamento UE n. 679/2016 e il Decreto Legislativo n. 196/2003, così come modificato per effetto Decreto Legislativo 10 agosto 2018, n. 101.
4. Il presente Regolamento, successivamente alla sua approvazione, verrà pubblicato sul sito web aziendale nell'ambito delle specifiche sezioni dedicate all'Amministrazione Trasparente.
5. Per quanto non previsto dal presente Regolamento si rinvia alla vigente normativa in materia.